

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORESINA E IL COMUNE DI .....  
PER LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) DI SOGGETTI  
PORTATORI DI HANDICAP.

Premesso che

- Il Comune di Soresina gestisce in forma diretta il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) per soggetti portatori di handicap sito in Soresina via Don Bosco 9.
- La struttura è aperta anche ad utenti provenienti da comuni limitrofi.
- Il Centro Diurno Disabili è un servizio socio-sanitario semiresidenziale che:
  - accoglie giornalmente persone che presentano notevoli limitazioni dell'autonomia nelle funzioni elementari;
  - mira alla crescita evolutiva degli utenti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione;
  - assicura ai propri ospiti gli interventi socio educativi personalizzati di cui necessitano, e la continua necessaria assistenza;
  - favorisce, insieme agli altri servizi e alle opportunità presenti sul territorio, il mantenimento dei propri utenti disabili all'interno del nucleo familiare, proponendosi come struttura di appoggio alla vita familiare, fatta di spazi assistenziali, educativi e ricreativi diversificati. Articola organicamente le attività di autonomia e socializzazione, per favorire e mantenere il massimo livello di integrazione tra gli utenti del servizio, i loro familiari e la comunità locale.

Ciò premesso

volendo le parti convenire i modi e termini per l'utilizzo del Centro in oggetto da parte di utenti residenti nei Comuni aderenti

tra

il Comune di Soresina, rappresentato dal Sindaco pro tempore Diego Vairani

e il Comune di ..... rappresentato dal Sindaco pro tempore .....

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente articolato.
2. Il Comune di Soresina a mezzo del proprio legale rappresentante autorizza la frequenza al Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Soresina degli utenti residenti nei Comuni convenzionati secondo le modalità contenute nei successivi articoli.
3. Il C.D.D. di Soresina è autorizzato al funzionamento per n. 20 posti. Per l'inquadramento tecnico e giuridico del C.D.D., nonché per la determinazione degli standard strutturali e gestionali dello stesso, si fa riferimento alla normativa regionale in vigore, in particolare a:
  - DGR VII/14369 del 30/9/2003 Linee di indirizzo per la definizione di nuove unità di offerta dell'area socio sanitaria per persone disabili gravi: Centri Diurni semiresidenziali – CDD e Comunità socio sanitario residenziali;

- DGR VII/18334 del 23/07/2004 Definizione della nuova unità d'offerta denominata Centro diurno per persone con disabilità – CDD.
4. Sono destinatari del servizio C.D.D. persone con disabilità tali da comprometterne l'autonomia e le funzioni elementari, per i quali siano già state esperite le tecniche riabilitative, sanitarie, psico-sociali necessarie a sperimentarne l'inserimento in contesti di normalità, con età di norma compresa tra i 18 e i 65 anni, classificati nelle classi comprese tra 1 e 5 della Scheda Individuale Disabile (SIDI), strumento di classificazione del livello di fragilità degli ospiti e di definizione dei minuti di assistenza individuali settimanali che il C.D.D. deve assicurare ai sensi della DGR n. 7/18334 del 23/07/2004. In via straordinaria possono essere inseriti minori disabili, previa valutazione di necessità da parte dell'ATS di residenza e dell'UO di NPI di riferimento.
  5. La domanda di ammissione al C.D.D. deve essere presentata al Comune di Soresina per il tramite del Comune di residenza. La valutazione della domanda è effettuata dall'équipe tecnica del C.D.D., che stabilisce i tempi e le modalità di osservazione e il successivo inserimento con i seguenti passaggi:
    - incontri di conoscenza con la famiglia
    - periodo di valutazione/osservazione di 15 giorni in vista dell'inserimento
    - verifica con l'équipe degli educatori del periodo di osservazione
    - inserimento ospite oppure segnalazione di non idoneità di frequenza nel servizio.L'équipe tecnica valuta inoltre la possibilità di dimissione degli utenti e predispone in merito un progetto individualizzato, in accordo con i servizi sociali e il competente servizio ATS.
  6. Le prestazioni erogate dal C.D.D. sono riferite alle seguenti aree di attività:
    - area socio-sanitaria
    - area dell'autonomia
    - area motoria e psicomotoria
    - area integrazione sociale
    - area creativo-occupazionale
    - area affettivo-relazionale
    - area informatica
    - servizio trasporto per/da il Centro
    - servizio mensa
    - soggiorni climatici.
  7. I Comuni convenzionati si impegnano al pagamento del corrispettivo così determinato:
    - a) da una quota fissata annualmente e calcolata secondo il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui la quota si riferisce;
    - b) da una quota proveniente dal riparto di tutte le spese derivanti dal consuntivo e che verrà suddivisa fra i comuni di provenienza degli utenti tenendo conto del numero degli utenti di ciascun comune, previo defalco del contributo regionale.

Il pagamento della quota fissa deve essere fatto entro tre mesi dalla comunicazione mentre il corrispettivo riferito alla frequenza effettiva verrà pagato entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Ente gestore, che si riserva la facoltà di chiedere congrui accordi.
    - c) dalla quota di riparto determinata secondo le modalità di cui al punto b) si provvederà al defalco delle somme versate dai privati direttamente all'ente gestore.

8. Il Comune di Soresina si riserva, tramite avviso scritto e adeguatamente motivato al Comune di provenienza dell'utente, di comunicare le dimissioni dell'utente dal C.D.D. secondo le modalità previste dal precedente art. 5.  
Rimangono invariate le modalità di pagamento della quota di solidarietà e della quota utente per l'anno in corso rapportata ai mesi di effettiva frequenza.
9. Il C.D.D. e per esso il Comune di Soresina si impegna a fornire tutto il necessario per il funzionamento del servizio (personale, locali, attrezzature, ecc...) nel rispetto delle leggi ed indicazioni regionali e statali in materia.
10. La durata della convenzione è fissata in anni due, con scadenza al 31.12.2022.
11. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione si procederà alla costituzione di un Collegio arbitrale di tre componenti nominati in accordo tra i Comuni interessati alla presente convenzione.
12. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico, in parti uguali, dei Comuni firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI SORESINA  
IL SINDACO

COMUNE DI .....  
IL SINDACO

---

---